SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

INDAGINE CONOSCITIVA IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 399 CONCERNENTE IL COMMERCIO DEI TARTUFI

Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1984

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 8 e *passim*
BRUGGER (*Misto-SVP*) 8
DE TOFFOL (*PCI*) 9
VENTURI (*DC*) 3, 4, 8
BEI . . . . . *Pag.* 7
IANDELLI 7
MENICHETTI 4
MONTI 5

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la regione Umbria, l'assessore regionale Paolo Menichetti; per la regione Emilia-Romagna, il funzionario regionale Giorgio Monti; per la regione Marche, il dipendente regionale Giampiero Bei; per la regione Toscana, il funzionario regionale Mauro Iandelli.

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

Audizione dei rappresentanti delle Regioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 399, concernente il commercio dei tartufi, con l'audizione dei rappresentanti delle Regioni. Ringrazio i rappresentanti delle Regioni presenti per aver accolto l'invito della Commissione.

Prima di procedere con le audizioni, prego il senatore Venturi, relatore sul disegno di legge n. 439 di introdurre l'argomento.

VENTURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio una brevissima introduzione ripetendo pressappoco quanto già riferito alla Commissione in ordine al disegno di legge n. 399 nella seduta del 14 marzo, anche perchè i rappresentanti delle Regioni possano capire le ragioni per le quali abbiamo chiesto di sentirli.

Il 21 febbraio scorso è stato assegnato alla Commissione, in sede deliberante, il disegno di legge n. 399, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori, che reca una piccola modifica alla cosiddetta « legge Salari », cioè la legge 17 luglio 1970, n. 568. Si tratta di espungere dall'articolo 13 la parte in cui si prevede un limite alla commercializzazione del *tuber mesentericum*, cioè del tartufo nero di Bagnoli, e cioè che esso sia confezionato esclusivamente in pezzi e in recipienti del peso non inferiore ad un chilogrammo di prodotto sgocciolato; ciò evidentemente per scoraggiare la frode consistente nel far passare per tartufo più pregiato il tartufo nero di Bagnoli. Il relatore e la Commissione unanimemente hanno ritenuto che non valesse la pena di limitarsi a questa piccola modifica della « legge Salari », in quanto da più tempo, da tutti coloro che si interessano al tartufo (cavatori, conduttori di tartufaie, commercianti, ma soprattutto specialisti di questo problema, cioè scienziati e naturalisti) vengono invocate modifiche più sostanziali di tale legge per trasformarla in una legge-quadro, considerato che è fuori di dubbio che la materia rientra nella competenza delle Regioni.

Di una legge-quadro abbastanza precisa ci sarebbe bisogno per salvare il tartufo, perchè minacciato soprattutto da una ricerca sconsiderata. Questo prodotto è economicamente molto importante data la diffusione del consumo e l'apprezzamento sempre maggiore che esso ha all'interno e anche all'estero come prodotto ricercato in sede gastronomica, ma proprio la diffusione del consumo ha aumentato la pressione e la mole della ricerca ed essa spesso non è stata condotta con metodi adeguati, per cui queste modifiche, a mio avviso e penso anche ad avviso della Commissione, — ed è su questi punti che vorremmo sentire il parere dei rappresentanti delle Regioni — dovrebbero porre un freno alla liberalizzazione eccessiva della ricerca e cioè si dovrebbe consentire una limitazione del rilascio dei permessi attraverso un esame serio; per quanto riguarda i metodi di ricerca, essi dovrebbero essere fissati con precisione, in modo da non distruggere il prodotto anche per il futuro; per quanto riguarda il periodo di raccolta, esso dovrebbe essere fissato con un criterio ben preciso per ogni specie, in maniera da non raccogliere il prodotto fuori dal periodo in cui è maturo con danno per la conservazione della specie.

Per quanto concerne poi la commercializzazione, dovrebbe essere prevista una regolamentazione precisa, e la materia è evidentemente collegata alla ricerca, perchè l'intensificazione della ricerca è legata anche alla possibilità di commercializzazione.

Vi sarebbe inoltre il problema di favorire, e vedere se possono essere stabilite delle norme perchè sia favorita, la tartuficoltura per quanto riguarda sia la tutela, sia il finan-

ziamento. Vi è infine il problema di sempre dei rapporti tra cavatori e proprietari, anch'esso regolato finora dalla « legge Salari ».

La Commissione ha ritenuto di sentire in ordine a tutta la problematica cui ho accennato il parere dei rappresentanti delle Regioni, considerato che la competenza primaria in materia è regionale e che il Parlamento non può che limitarsi ad approvare eventualmente una legge-quadro. Sappiamo che alcune Regioni hanno già leggi regionali sul tartufo ed è proprio in sede regionale che ho sentito molti parlare di esigenza di modificazioni della « legge Salari » nonchè di modificazioni volte a rendere più adeguata la stessa legislazione regionale laddove esiste; comunque, su questi problemi — ripeto — vogliamo sentire i rappresentanti delle Regioni, anche con la possibilità — mi permetto di suggerire — per i rappresentanti delle Regioni presenti, e anche per quelli assenti, di far pervenire in breve tempo delle memorie scritte. Oggi possiamo sentirli a voce su alcuni aspetti, ma pensiamo che possano anche avere tempo, purchè la cosa avvenga entro tempi ragionevoli, di far pervenire delle precise memorie scritte, in modo che la Commissione possa tenerne conto nel modo più efficace quando affronterà in concreto la normativa sulla materia.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Venturi per la sua esposizione: desidero sottolineare, in particolare, l'importanza che la Commissione attribuisce all'acquisizione di elementi di giudizio e di memorie scritte da parte dei rappresentanti delle Regioni presenti oggi e di quelli che non sono potuti intervenire.

VENTURI. Un'esperienza di particolare interesse è quella della regione Piemonte, tenuto conto che la zona di Alba è la più famosa per il tartufo bianco.

PRESIDENTE. Diamo ora inizio alle audizioni.

Do la parola ai rappresentanti delle Regioni, iniziando con l'assessore regionale Menichetti per la regione Umbria.

MENICHETTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero esprimere il più vivo ringraziamento della regione Umbria per questo invito della Commissione, assolutamente tempestivo, in quanto viene a sovrapporsi alla volontà espressa dalla nostra Regione di promuovere un incontro interregionale al fine di porre poi al Parlamento l'esigenza che la Commissione stessa oggi — attraverso l'informativa del senatore Venturi — ha posto, cioè quella di una revisione complessiva della normativa del 1970.

Dopo 14 anni dall'applicazione di questa legge, alla luce della crescita delle conoscenze di carattere scientifico e del nuovo vigore che è stato assunto dalle iniziative — di carattere economico e non — che si sono sviluppate nel nostro Paese intorno alla tartuficoltura, siamo ormai nell'assoluta necessità di puntualizzare e modificare la normativa della « legge Salari », anche se essa nell'epoca in cui fu approvata venne a costituire, e ancora in parte costituisce, una normativa di interesse innovativo estremamente rilevante.

Il relatore ricordava che alcune Regioni, per esempio la nostra, si sono mosse in questo periodo utilizzando la propria competenza di carattere normativo per approvare leggi, ora operanti.

Mi riservo di inviare, oltre al *pro-memoria* che siamo stati invitati a produrre, anche la documentazione inerente la nostra produzione legislativa, che potrà essere utile alla Commissione nel prosieguo della sua discussione.

Per quanto riguarda la normativa umbra in questo settore, posso dire — per essere sintetico — che si è mossa nel medesimo ambito concettuale che il senatore Venturi ha appena espresso.

La regione Umbria — infatti — ha già con legge regionale stabilito i periodi di raccolta; ha già precisato le garanzie tecniche relative alla raccolta e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni; ha già affrontato le questioni di carattere sanzionatorio, anche con aggiornamenti, sempre però nei limiti della legge nazionale.

Desidero invece sottolineare una questione che è rimasta ancora aperta, in quanto

questione centrale, di fronte alla quale credo che il Parlamento si debba misurare: la questione dell'articolo 3 della « legge Salari ». Ho detto prima che la normativa attualmente in vigore aveva a sua tempo un carattere innovativo, perchè veniva in essa ad essere accettato il concetto del tartufo come *res nullius*. Ciò è tanto vero, che nella legge n. 568 del 1970 si parla del diritto del proprietario di riservarsi la raccolta attraverso l'apposizione di tabelle.

Lo sviluppo che hanno preso le attività tartuficole sia dal punto di vista imprenditoriale diretto, sia dal punto di vista dell'interesse di un sempre maggior numero di raccoglitori, e parallelamente lo sviluppo di conoscenze scientifiche — e in particolare l'ormai assodata possibilità di andare alla coltura artificiale non soltanto del tartufo nero, ma anche del tartufo bianco — ci pongono oggi nella condizione e nella necessità di fare un ulteriore passo avanti nella definizione giuridica della materia oggetto della normativa in questione.

Al proposito, siamo convinti che una nuova normativa-quadro nazionale potrebbe conferire alle Regioni la possibilità di incentivare la coltura artificiale, sia del tartufo nero che del bianco; ai proprietari che intendono realizzare colture artificiali dovrebbe essere riservato il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi che vengono prodotti.

Potrebbe invece essere considerata libera la raccolta nei terreni sui quali i proprietari non intendono realizzare colture di carattere artificiale.

Sono state già presentate, nel corso della precedente legislatura, proposte di legge che si muovevano in questa direzione; per esempio l'atto Camera n. 1294, di iniziativa dei deputati Cerioni, Fornari ed altri, si muoveva in questa direzione.

Naturalmente, è evidente che anche per i terreni sui quali dovesse vigere un regime di liberalizzazione, dovrebbero essere poste adeguate garanzie di carattere tecnico e di carattere ecologico, tali da salvaguardare la raccolta dei tartufi nel tempo.

È mia opinione che se il Parlamento giungerà ad approvare una normativa-quadro in questo senso, le Regioni potranno assai efficacemente esercitare le proprie potestà normative secondarie; se invece verrà mantenuta la situazione attuale per quanto riguarda il regime di cui all'articolo 3, si darà spazio ad ulteriori difficoltà, scontri e discussioni fra proprietari dei terreni — magari assenteisti — e coloro che, invece, della tartuficoltura fanno un'attività complementare di carattere economico, o anche per semplice diletto: non dobbiamo dimenticare che esiste anche questo tipo di realtà.

Concludo, ribadendo che la nostra posizione è favorevole a un riesame complessivo della normativa contenuta nella legge n. 568 del 1970, nella direzione che ho appena cercato di individuare e che cercheremo di puntualizzare per iscritto, inviando un *pro-memoria* con allegate le norme che la regione Umbria si è data in questo campo.

MONTI. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio — anche a nome dell'assessore regionale per l'ambiente e la difesa del suolo dell'Emilia Romagna — per averci dato la opportunità di recare un contributo alla vostra indagine conoscitiva.

Secondo quanto mi risulta, attualmente esiste qualche proposta avanzata dai membri dell'Associazione dei raccoglitori dei prodotti del bosco e del sottobosco di Forlì; inoltre recentemente è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Satanassi e di altri deputati. Voglio precisare che anche nella nostra regione si è posto da tempo questo problema, pur esistendo una regolamentazione che fin dal gennaio 1977 disciplina la materia. Infatti, nell'ambito della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è stata disciplinata anche la materia relativa alla raccolta dei tartufi, che attualmente sta assumendo un'importanza economica piuttosto significativa; basti ricordare che solo lo scorso anno sono state richieste all'incirca diecimila autorizzazioni alla raccolta di questo prodotto.

Nella prima stesura della legge regionale del 1977 la competenza in materia era stata affidata alle amministrazioni comunali; suc-

cessivamente è stata trasferita a quelle provinciali per semplificare il rilascio delle autorizzazioni ed anche per non sottoporre i richiedenti alle varie trafile, dato che generalmente i territori dove si raccolgono i tartufi comprendono diversi comuni.

La legge n. 568 del 1970, che ha costituito senz'altro un passo avanti rispetto alla mancanza di una qualsiasi normativa, risente indubbiamente, a mio parere, del tempo trascorso e quindi è necessario aggiornarla. In particolare, esiste il problema di ricompilare l'elenco delle specie di tartufi la cui raccolta e relativa commercializzazione è prevista nella legge n. 568; infatti, nell'ambito della regione Emilia-Romagna — ma credo che ciò riguardi anche le Marche ed il Molise — sono state effettuate delle ricerche molto accurate, sotto l'egida della cattedra di micologia della facoltà di agraria dell'Università di Bologna, su impulso del Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura che è presieduto dall'assessore regionale per la tutela dell'ambiente e composto da esperti dell'amministrazione e da esterni. Tali ricerche consistevano in una raccolta controllata dei tartufi nelle pinete comunali di Ravenna (adiacenti al litorale adriatico): dopo quattro anni si è potuta accertare in quella zona la presenza del *tuber albidum* o *tuber borchii* (volgarmente: bianchetto, o marzuolo, o tartufo di pineta) che non è assolutamente inserito nell'elenco di cui alla legge n. 568 del 1970. Pertanto ormai da diverso tempo vi è una raccolta irregolare, illegittima, anche se per le pinete comunali di Ravenna esiste una regolamentazione già da molto tempo prima della legge regionale n. 2 del 1977. La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha presentato nello scorso anno una proposta di provvedimento legislativo modificativo della legge regionale n. 2 del 1977 al fine di inserire anche il *tuber borchii* tra le specie elencate in quella legge, a somiglianza di quanto dispone la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 22 della regione Molise. Quindi si tratta di una esigenza molto sentita e, qualora si decida di modificare la legge nazionale n. 568, mi auguro che questa specie di tartufo venga inserita nell'elenco.

Ricordo che il titolare della cattedra di micologia dell'Università di Bologna ha affermato, nel memoriale inviato all'assessore regionale per la tutela dell'ambiente e la difesa del suolo già nel 1982, che non dovrebbe esistere alcuna difficoltà per una proposta di questo genere in quanto non sarebbe affatto innovativa, ma sancirebbe semplicemente la realtà di fatto perchè è ormai diffusa la raccolta e la commercializzazione del *tuber albidum* o *tuber borchii*. Specialmente nelle zone litorali questo tartufo viene reclamizzato con sagre organizzate con il patrocinio delle stesse amministrazioni locali (comunali, provinciali, eccetera); tuttavia esso non è assolutamente nominato dalla legge n. 568 del 1970 e quindi la sua raccolta si pone al di fuori delle disposizioni di legge. Il titolare della cattedra di micologia della facoltà di agraria di Bologna ha accertato — come ho già detto — che nel corso di quattro anni è stato raccolto, nelle pinete comunali di Ravenna, un quantitativo molto notevole di questa specie di tartufo, soprattutto nei mesi di febbraio e di marzo. Devo precisare che nella mia regione esiste anche un calendario di raccolta che, in base alla legge regionale n. 2 del 1977, permette la raccolta dei tartufi dal primo settembre al 31 gennaio per le zone di pianura, mentre per le zone collinari o montane dal 20 settembre al 20 marzo. Ripeto ancora una volta il mio auspicio che si possa inserire anche il *tuber albidum* o *tuber borchii* tra le specie di cui la stessa legge nazionale n. 568 consente la raccolta e la commercializzazione, dato oltretutto che la regione Molise ha già provveduto con una propria legge regionale.

Quanto diceva l'assessore Menichetti della regione Umbria ha molti punti in contatto con la realtà dell'Emilia-Romagna; inoltre vi sono stretti rapporti sia con l'Università di Bologna, che con i centri di ricerca di Torino, che infine con il centro di Sant'Angelo in Vado.

Un seminario organizzato dal gruppo di lavoro per la conservazione della natura della Società botanica italiana (uno dei massimi organismi scientifici del nostro paese), tenutosi nell'aprile scorso a Bologna, si è

occupato del problema della inoculazione artificiale e della messa a dimora delle piante micorizzate, proprio per l'importanza di questa tecnica, che si sta estendendo sempre di più, e quindi per l'esigenza di una urgente regolamentazione. Inoltre, sempre l'anno scorso, questo problema è stato messo in evidenza in un convegno svoltosi a Forlì, cui hanno partecipato anche alcuni esperti e relatori della regione Umbria; un relatore, se non ricordo male, era un avvocato di Spoleto.

Pertanto il mio invito è che, proprio in sede di aggiornamento della legge n. 568, si tenga conto di tutti i vari aspetti connessi alla raccolta ed alla commercializzazione del tartufo; questa si sta diffondendo in maniera molto massiccia e crea anche alcune preoccupazioni per gli effetti di depauperamento che può determinare. Come ho già detto, l'anno scorso circa diecimila ricercatori hanno chiesto l'autorizzazione alla raccolta e ciò è abbastanza significativo per comprendere gli interessi economici connessi al mondo dei tartufi. Peraltro ricordo che in Emilia-Romagna il compito di rilasciare le autorizzazioni alla raccolta è stato affidato alle amministrazioni provinciali, sentiti i comuni e le comunità montane; tale autorizzazione può essere rinnovata, ma sia per il rilascio che per il rinnovo si deve tener conto dell'effettiva possibilità di produzione tartufigena della zona, nonchè del carico di cercatori che può essere opportunamente consentito nella zona medesima.

Quindi, trattandosi ormai, per così dire, di uno sport sempre più diffuso, che ha anche però implicazioni di ordine economico, è necessaria una normativa adeguata, per evitare il grave danno ecologico che potrebbe altrimenti verificarsi.

Mi riservo di inviare alla Commissione memorie scritte con i testi delle leggi regionali vigenti e di altre proposte di legge che sono state presentate al Consiglio regionale riguardanti il *tuber albidum* (detto anche volgarmente bianchetto, o marzuolo, o tartufo di pineta).

BEI. Intervengo in rappresentanza dell'assessore della regione Marche il quale non ha potuto essere presente. Concordo con quanto detto dai rappresentanti dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria.

Le nostre condizioni, per quanto riguarda i cercatori, sono infatti le stesse di queste due regioni. Si potrebbe eventualmente prospettare la possibilità di far convivere proprietari di tartufaie e cercatori, e di applicare una tassa annuale per tentare di limitare il proliferare di questi ultimi. Nella mia regione si è fatto molto, ad esempio, con la creazione di un'apposita Commissione, ciò nonostante i cercatori aumentano a vista d'occhio.

IANDELLI. Mi scuso, anzitutto, per il ritardo porgendo altresì le scuse dell'Assessore che non è potuto intervenire.

La regione Toscana, con propria legge regionale n. 82 del 1982, ha regolamentato la ricerca e la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, in particolare per le specie fungine. Per quanto attiene specificatamente ai tartufi, la legge n. 82 del 1982, ha richiamato *in toto* le norme di cui alla legge statale n. 568 del 1970, e questo non perchè il problema non fosse sentito: sappiamo infatti che nella nostra regione la questione riveste una discreta rilevanza sia a livello di associazionismo, sia a livello di singoli cercatori per l'importanza economica che ne deriva.

Nel merito riteniamo che la legge n. 568, allo stato attuale, dopo 14 anni di vita, debba essere rivista, ferme restando le competenze delle Regioni in materia. Riteniamo fondamentale altresì che le stesse abbiano ad operare nell'ambito di norme generali derivanti da una legge-quadro nazionale. Evidentemente sarebbe preferibile una legge che ridisciplinasse il settore, non solo per quanto riguarda la commercializzazione, come ci è parso sia lo scopo del disegno di legge presentato. Questo soprattutto per quanto riguarda gli effetti economici, che possono derivare al settore agricolo che è profondamente in crisi in tutte le regioni e, quindi anche in Toscana, e al fine di rivalorizzare lo sfruttamento delle aree cosiddette marginali.

Se la ricerca del fungo provoca danni al bosco ed al sottobosco, quella del tartufo ne procura ancor di più. A tal riguardo per una

migliore disciplina della raccolta dei tartufi avevamo pensato anche (il problema fu poi rinviato quando discutemmo della legge n. 82) di far sostenere un esame a coloro che richiedono l'autorizzazione alla ricerca del tartufo. Si tratterebbe, ovviamente, di un esame a livello elementare e non di livello universitario, sufficiente a dimostrare che il candidato è a conoscenza dei danni che si possono provocare durante la raccolta del prodotto. Per questi motivi auspichiamo una disciplina complessiva della materia anche perchè la legge n. 568 (ed abbiamo sottolineato ciò anche per quanto riguarda la raccolta dei funghi) considera il tartufo, qualora il proprietario non se ne riservi la proprietà, *res nullius*, proprietà di chi lo trova.

Pur ritenendo giusto che il cittadino possa esercitare nei momenti di tempo libero anche questo svago, le attività produttive debbono essere comunque meglio tutelate, anche (e questo è un aspetto da meglio definire nella legge-quadro) per non creare conflitti tra le varie Regioni. Infatti in incontri avuti con organi provinciali, con associazioni intercomunali (perchè da noi la competenza non è più dell'Ispettorato dell'agricoltura) ho appreso, anche se non so se ciò risponda a verità, che in altre regioni è previsto il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta solo per coloro che ivi hanno la residenza. Se così fosse, la legge nazionale dovrebbe trovare un ambito di protezione ma questo non dovrebbe introdurre, tuttavia, discriminazione tra le varie regioni.

In conclusione non posso che ribadire il nostro atteggiamento favorevole ad una legge-quadro sulla materia.

BRUGGER. Non mi intendo di tartufi e perciò vorrei che fossero chiarite alcune questioni. Si dice che questo prodotto del sottobosco sia *res nullius* ed anche che i proprietari del terreno potrebbero riservarsene la proprietà. Credo che rispetto a ciò debbano essere fornite ulteriori precisazioni, perchè ritengo troppo limitativo quanto detto dal rappresentante della regione Umbria e cioè che la proprietà di questo prodotto potrebbe essere riservata solo a coloro i quali si dedicano direttamente alla coltura dei tartufi.

Credo che ciò sia troppo limitativo del diritto di proprietà.

Ritengo che ancora si potrebbe discutere sulle idee per poter meglio risolvere il problema al nostro esame. Mi ha ad esempio impressionato il numero dei raccoglitori forniti dal rappresentante della regione Emilia-Romagna che li quantifica in circa 10.000. Le autorizzazioni per la raccolta dovrebbero essere limitate o sottoposte ad un esame per evitare i possibili danni alle colture.

Sono anche favorevole ad una tassa per le autorizzazioni: non so quale sia attualmente il costo ed anche i requisiti per ottenere le autorizzazioni e vorrei che qualcuno di voi mi rispondesse.

La cosa migliore sarebbe, secondo me, una normativa-quadro, in modo che le Regioni conoscano chiaramente i limiti entro cui possono legiferare.

Sarebbe auspicabile che oggi decidessimo per una nuova legge la quale dovrà avere il carattere di una normativa-quadro con dei princìpi generali entro i quali la legislazione regionale potrà agire.

PRESIDENTE. Ritengo che gli argomenti sollevati dal senatore Brugger abbiano una loro validità fondamentale, anche se inerisco a diversi aspetti del problema.

Uno degli aspetti più scottanti riguarda la liberalizzazione del fondo. La legge n. 568, all'articolo 3, indica che se il tartufo è *res nullius* tutti lo possono cogliere, salvo che il proprietario del terreno circoscriva il suo fondo con l'apposizione di tabelle indicanti che la raccolta è riservata. Ritengo che tale norma vada conservata.

Il problema sorge nel momento in cui il proprietario non è d'accordo nell'impiantare una coltivazione. Il senatore Brugger ha sollevato il caso e a mio parere il quesito è degno della massima considerazione: si potrebbe giungere ad affermare che non soltanto il frutto della terra è *res nullius* ma addirittura un terreno.

Un altro argomento importante riguarda la selezione degli aventi diritto; per molti sarebbe bene limitare il diritto a coloro che

risiedono in una determinata area proprio per evitare che persone provenienti dall'esterno e quindi poco a conoscenza dei problemi e delle esigenze del territorio e della coltura possano danneggiare la produzione. Infatti i tartufai affermano che se si estrae malamente un frutto ne ha nocumento la stessa produzione nell'anno successivo, e in quelle aree non ci sarebbero più frutti da cogliere.

Ritengo utile istituire un esame per selezionare i raccoglitori e anche per garantirsi sulla tattica da usare nella raccolta. Nella mia zona i tartufai sono per lo più persone anziane che conoscono il terreno palmo a palmo e hanno quasi un « radar naturale » nell'individuare con accortezza il tartufo. Un piccolo colloquio dimostrerebbe l'abilità e insieme la sapienza di questi raccoglitori e inoltre fornirebbe precise garanzie.

VENTURI. Vorrei ringraziare, come relatore sul disegno di legge n. 339, i rappresentanti delle Regioni che sono intervenuti alla seduta della nostra Commissione ed assicurarli che terremo nel debito conto le proposte e le problematiche emerse nei loro interventi. Come ha sottolineato anche il collega Brugger, la competenza primaria in materia è delle Regioni; è invece nostro compito indirizzare con una legge-quadro, la normativa regionale su linee finalizzate all'obbiettivo di salvaguardare il prodotto.

Vorrei sottolineare che non è una ricerca, quella del tartufo, svolta semplicemente come mera attività ricreativa, ma è una attività di notevole importanza economica, che fornisce un guadagno integrativo a numerosi addetti agricoli in zone ad agricoltura povera. L'importanza economica del settore al nostro esame è molto più grande di quanto potrebbe supporre chi non vive in zone dove le colture e la ricerca del tartufo vengono praticate. La raccolta dei tartufi ha permesso in molti casi una notevole elevazione del tenore di vita per persone che vivevano in precedenza in condizioni di estremo disagio.

Inoltre i commercianti e gli industriali che si occupano della conservazione del tartufo spesso sono riusciti, attraverso la trattazione del prodotto, a raggiungere grandi dimensioni economiche. L'aumento generale del benessere ha provocato una dilatazione molto accentuata del consumo e di conseguenza anche una accentuazione della ricerca, accentuazione quest'ultima purtroppo — come ho già detto — non positiva per la conservazione della specie. Mi dispiace che non sia presente il rappresentante della regione Piemonte, che potrebbe confermare ai colleghi come nella zona di Alba, la più famosa per il tartufo bianco, insieme alla zona di Norcia per il tartufo nero, si sia verificata una grande rarefazione del prodotto per l'eccessiva pressione dei raccoglitori sul territorio. Si tratta, in definitiva, di un fungo e sappiamo che questo provoca un danno riflesso.

Per tutti i motivi sopra elencati è necessario che anche la normativa regionale, oltre che quella statale, sia sempre più finalizzata alla tutela del prodotto; altrimenti avremo un grave danno ecologico e non dimentichiamo — se permettete — anche la bontà del prodotto che andrebbe perduto.

Ringrazio i rappresentanti delle Regioni e mi raccomando di far pervenire queste memorie scritte di cui la Commissione ha bisogno.

DE TOFFOL. Mi pare che il criterio che dovrebbe essere alla base della legge è che occorre contemperare due esigenze: la prima, di garantire il massimo di accessibilità alla raccolta dei tartufi e, la seconda, di garantire la salvaguardia dell'ambiente in relazione all'impatto che questa raccolta ha sull'ambiente stesso. Non possiamo non tener conto che vi è una modificazione profonda del rapporto tra uomo e natura, nel senso che oggi lo spostamento delle persone è centuplicato rispetto a venti o trenta anni fa e quindi la pressione antropica che si determina è di per sè un fattore squilibrante. È necessario quindi, venendo incontro a una esigenza diffusa, che in questa legge-quadro (saranno poi le Regioni ad operare nel concreto) si tenga conto di questi aspetti; occorre cioè introdurre meccanismi ed elementi tali da salvaguardare l'ambiente prima di tutto, perchè è la condizione prima per garantire la crescita del tartufo.

La seconda questione, anche se la cosa presenta aspetti più difficili sul piano della co-

stituzionalità, è un'altra. Ci sono due livelli: vi è il raccoglitore di tartufi che lo fa per svago e vi è quello che dalla raccolta dei tartufi ricava un beneficio economico anche per la famiglia. Secondo il mio punto di vista occorre introdurre un meccanismo che salvaguardi, per esempio, il proprietario del terreno, rispetto a colui che proprietario del terreno non è. Nel Veneto è stata approvata una legge per la raccolta dei funghi che va a privilegiare il raccoglitore dei funghi proprietario del terreno rispetto a quello che non lo è, cioè al raccoglitore casuale.

La mia preoccupazione è solo una: dobbiamo fare di questa legge un fatto organico che non riguarda solo il problema della raccolta dei tartufi ma anche la salvaguardia dell'ambiente. Per quanto riguarda il discorso del patentino secondo me, non è sufficiente dare un pezzo di carta, ma il problema è che deve esserci una *équipe* di esperti che educhi il raccoglitore. Non deve essere soltanto, quindi, un atto formale, ma qualcosa di più consistente, perchè — ripeto — il degrado ambientale ha raggiunto ormai dimensioni tali nel nostro paese per cui questo atto ha la sua importanza.

PRESIDENTE. Abbiamo tempo di discutere su questi problemi in sede di esame del disegno di legge n. 399. Personalmente, non so se dal semplice esame si possa rilevare se si tratti di un buon raccoglitore o meno, però da quel che ne so io dirò che i veri raccoglitori hanno una delicatezza notevole nel non rovinare l'ambiente, hanno addirittura la loro mappa su cui segnano il giorno in cui hanno raccolto. Se il prodotto trovato non è maturo a sufficienza, l'anno successivo andranno quindici giorni dopo. Chi invece mi spaventa è il raccoglitore dilettante che non ha un sufficiente addestramento perchè il nostro tartufo bianco l'uomo non lo trova: ci vogliono cani addestrati lungamente per poter trovare questo frutto della terra e non rovinare soprattutto il terreno, perchè diversamente scompare la coltura e tutto è finito. Comunque discuteremo successivamente di questi problemi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, vorrei passare a ringraziare ancora i rappresentanti delle Regioni, ricordando che attendiamo i loro *pro-memoria*. Faremo il possibile per varare una legge-quadro che consenta alle singole Regioni di legiferare in momo adeguato per questo settore che è conosciuto molto superficialmente. Dal punto di vista finanziario, ad esempio, siamo all'oscuro di tutto: credo che ci sia un giro notevolissimo di miliardi, forse più di quanto avvenga per altri prodotti che magari visivamente compaiono molto più spesso di fronte all'opinione pubblica.

Con l'audizione testè conclusa, è esaurita la fase conoscitiva dell'indagine. Le risultanze di essa saranno tenute presenti dalla Commissione in sede di discussione del disegno di legge n. 399. Dichiaro pertanto conclusa l'indagine stessa.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE